

STATUTO

IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA RAFFAELE
GUARIGLIA SNC

Numero REA: SA - 343415

Codice fiscale: 04121510657

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 11934	Raccolta n. 4252	COPTA
===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====		
===== DELLA SOCIETA' COOPERATIVA =====		
===== "IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." =====		
===== REPUBBLICA ITALIANA =====		
Il giorno ventinove marzo duemilaundici		
(29 - 3 - 2011)		
in Salerno, nel mio studio al Corso Garibaldi n. 235, alle o-		
re diciotto e minuti trenta.		
Innanzi a me dott. Umberto SALOMI, notaio in Salerno, iscrit-		
to al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, No-		
cera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina,		
===== SI COSTITUISCE : =====		
D'ANGELO Annalisa, operatore sociale, nata a Salerno l'11 ot-		
tobre 1972 ed ivi residente in via Fiume n. 64, codice fisca-		
le: DNG NLS 72RS1 H7030, nella qualità di Presidente del Con-		
siglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-		
cietà cooperativa		
===== "IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." =====		
con sede legale in Salerno alla via Rocco Cocchia n. 12/16,		
codice fiscale e partita IVA 04121510657, iscritta alla		
C.C.R.A.A. di Salerno al n. SA-343415 Repertorio Economico		
Amministrativo, e all'Albo delle Cooperative n. A114715.		
La costituita, della cui identità personale e qualifica io		
notaio sono certo, mi richiede di far constare delle delibe-		
razioni che sarà per prendere l'assemblea straordinaria della		
società cooperativa		
===== "IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L." =====		
Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue. ==		
Assume la Presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime		
dei presenti, la costituita D'Angelo Annalisa, la quale di-		
chiara:		
a) che trovasi qui riunita in questo giorno, luogo ed		
ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima		
convocazione fissata per il giorno 28 marzo 2011 alle ore		
9,00 (nove virgola zero zero), l'Assemblea straordinaria del-		
la società predetta, giusta raccomandate a mano consegnate ai		
soci in data 19 marzo 2011, per discutere e deliberare in se-		
de straordinaria sul seguente		
===== ORDINE DEL GIORNO =====		
1) modifica della denominazione sociale; ==		
2) adozione di un nuovo testo di statuto sociale (così		
come allegato alle dette convocazioni) con conseguente abro-		
gazione dello statuto sociale vigente; ==		
3) varie ed eventuali; ==		
b) che sono presenti, in proprio e per regolari dele-		
ghe, numero quattro soci su numero quattro soci iscritti nel		
libro soci della società, e precisamente: ==		
- D'Angelo Annalisa, come sopra generalizzata; ==		
- Catone Gianpiero, nato a Salerno il 16 marzo 1974 ed ivi		

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. ==	
REGOLAMENTO INTERNO	
ARTICOLO 43 - Il funzionamento della Cooperativa e' discipli-	
nato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'or-	
gano amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci	
con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modi-	
fiche dell'atto costitutivo.	
CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
ARTICOLO 44 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
tra i soci nonche' tra società e soci in relazione al rappor-	
to sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presen-	
te statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidato-	
ri e sindaci ovvero nei loro confronti, purché comprometti-	
bili, verranno deferite ad un Organismo di mediazione scelto	
liberamente dalle parti.	
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
torio del pubblico ministero.	
L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-	
tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-	
cesso a sensi del precedente art. 7.	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
ARTICOLO 45 - Per quanto non contemplato dal presente statuto	
valgono le vigenti disposizioni di legge.	
F.to: Annalisa D'Angelo, Umberto Salomì notaio (sigillo)	
Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
to su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 d.lgs. 7 marzo	
2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M.	
22/02/2007 mediante M.U.I.	

residente in via Fiume n. 64, codice fiscale: CTN GPR 74C16 H703N; ===== - D'Angelo Simonetta, nata a Salerno il 1° febbraio 1977 ed ivi residente in via Raffaele Ricci n. 46, codice fiscale: DNG SNT 77B41 H703V; ===== - Sica Adriana, nata a Sicignano degli Alburni (SA) il 5 marzo 1977 e residente a Salerno in via Trento n. 141/bis, codice fiscale: SCI DRN 77C45 M253C; ===== c) che è presente l'Organo Amministrativo in persona di essa costituita e dei Consiglieri, signori Catone Gianpiero e D'Angelo Simonetta; ===== d) che non vi è collegio sindacale; ===== e) che pertanto l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno. === I presenti accettano di discutere sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, dichiarandosene edotti. ===== Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno e il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali è opportuno per la società modificare la denominazione sociale eliminando dalla stessa le parole "a R.L.". ===== Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità e a voto palese per alzata di mano, ===== delibera: ===== di modificare la denominazione sociale eliminando dalla stessa le parole "a R.L.". ===== Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ed il Presidente espone all'Assemblea che, onde consentire un più organico e funzionale esercizio della vita sociale, è opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale, nuovo testo che illustra analiticamente all'assemblea dandone lettura, precisando che lo stesso statuto nella nuova formulazione proposta era già stato distribuito ai soci come allegato alle singole convocazioni, al fine di consentire un'adeguata visione, e che in ogni caso resterebbero invariati la sede sociale e l'oggetto. ===== Indi lo stesso invita l'assemblea a deliberare. ===== Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità e a voto palese per alzata di mano, ===== delibera: ===== 1) di adottare il nuovo testo dello Statuto sociale, che sostituisce integralmente quello attuale, quale letto dal Presidente, statuto che, nella sua redazione aggiornata, firmato dalla comparsente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; ===== 2) di delegare il Presidente dell'odierna assemblea D'Angelo Annalisa ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla C.C.I.A.A. di Salerno ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese. =====	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE ===== ARTICOLO 41 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge. ===== Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione. ===== Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. ===== Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: ===== a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; ===== b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; ===== c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla gestione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. ===== La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. ===== Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice Civile. ===== I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. ===== MUTUALITA' PREVALENTE ===== ARTICOLO 42 - In conformità dell'art. 2514 C.C.: ===== - E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. ===== - E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. === - E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori. ===== - In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59. =====
--	---

Null'altro essendovi da deliberare e sulle varie ed eventuali
nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
presente assemblea alle ore diciannove e minuti trenta. =====
La componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. ==
Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale, dattilo-
scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia
sotto mia direzione, da me completato, e l'ho letto alla par-
te costituita che, a mia domanda, lo approva e confermandolo
con me lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quaranta-
cinque. =====
Consta di due fogli e ne occupa quattro facciate intere e
sin qui della presente. =====
F.to: Annalisa D'Angelo, Umberto Salomi notaio (sigillo) =====
SEGUE QUANTO ALLEGATO: =====
===== STATUTO =====
===== della cooperativa =====
===== "IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" =====
TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
DELLA SOCIETA' =====
ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata
"IL PORTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", ai sensi della
Legge 381/91 lettera A. =====
Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in
materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-
tibili con la disciplina cooperativistica. =====
ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in SALERNO all'in-
dirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Uffi-
cio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento
della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-
l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri
Comuni nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secon-
darie sia in Italia che all'estero purché nel territorio del-
l'Unione Europea. =====
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-
cembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria dei soci. =====
ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codi-
ce civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521
comma secondo del codice civile, può svolgere la propria at-
tività anche con terzi non soci. =====
Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la
società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che de-
termina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-
l'attività mutualistica tra la società ed i soci. La Coopera-
tiva ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della co-
munità, la promozione umana e la integrazione sociale dei

consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-
tive alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate
dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-
senza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====
ARTICOLO 39 - In considerazione degli scopi societari che e-
scudono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-
prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni
nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal succes-
sivo art. 40 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione
degli utili annuali destinandoli: =====
a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla
legge, non inferiore al 30%; =====
b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-
to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,
nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-
ge 31 gennaio 1992, n. 59; =====
d) ad eventuali dividendi ai soci nella misura che verrà
stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni ca-
so l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-
to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato; =====
e) a riserva straordinaria; =====
f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto
per legge; =====
g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-
stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-
ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea. =====
CAPO II - RISTORNI =====
ARTICOLO 40 - La cooperativa deve riportare separatamente nel
bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-
zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-
miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,
dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-
sito regolamento. La Cooperativa, in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Ammini-
strazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i
trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo,
lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità
ivi contemplate. =====
Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-
ne alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrat-
tenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal
Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri
di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare
le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzia-
nità ed esperienza lavorativa. =====

	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. ===== Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ===== I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. ===== Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile. ===== ARTICOLO 36 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata. ===== CAPO V - REVISORE ===== ARTICOLO 37 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. ===== Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. ===== Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C. ===== TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI ===== CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE ===== ARTICOLO 38 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio
--	--

	cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni della persona, soprattutto minori e giovani, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a, della legge 8.11.1991 n.381, e dalla legislazione tutta nazionale e regionale in materia vigente. ===== La cooperativa si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, tramite i propri soci o anche con l'ausilio di terzi, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni dei bambini, ragazzi e giovani, con particolare attenzione a chi si trovi in uno stato di bisogno, materiale o morale, ovvero in una situazione di sfavore o marginalità sociale, nonché a persone con difficoltà di apprendimento, di integrazione socio culturale o esposte a rischio di emarginazione. ===== In relazione a ciò e con riferimento agli interessi e ai requisiti dei soci, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi: ===== - centri socio - educativi per l'accoglienza, la socializzazione e l'animazione e di aggregazione per minori e giovani; altre forme alternative di istituti; ===== - case-famiglia, comunità-alloggio, gruppi-appartamento ed altre forme alternative di istituti; ===== - centri diurni e residenziali e centri di pronta accoglienza per minori e giovani; ===== - spazi destinati ai minori e giovani con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati (ludoteche, spazi gioco, spazi tematici, ludobus, centri culturali) con proposte di attività di gioco e socializzazione; ===== - attività ludico - ricreative estive per minori e giovani; laboratori di arti espressive, di artigianato e mestieri, naturalistici, scientifici, informatici e redazionali; ===== - percorsi per gli adolescenti come soggetti attivi della comunità; ===== - percorsi scuola - territorio; ===== - attività di sostegno scolastico per i minori e di orientamento al lavoro per i giovani; ===== - servizi di assistenza e di cura ai minori e giovani presso il domicilio delle famiglie; ===== - attività di assistenza domiciliare e non, sostegno ed animazione a favore di tutte le categorie svantaggiate (anziani, minori, disabili, ex-tossicodipendenti); ===== - servizi di assistenza domiciliare integrata; asili nido, scuole materne, centri per l'infanzia ed altre strutture educative; ===== - servizi di assistenza e di cura ai minori e giovani
--	--

	presso il domicilio degli educatori; ===== - spazi di incontro tra genitori per promuovere occasioni di informazione e formazione, consulenza, scambi di mutuo aiuto; ===== - luoghi di accoglienza e di cura per minori e giovani e di sostegno per la famiglia nella cura e l'educazione dei figli; ===== - centri di accoglienza per minori, giovani insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori in una logica di corresponsabilità tra professionisti e familiari; ===== - gestione di impianti sportivi, culturali e centri sociali; ===== - attività di formazione, sostegno e assistenza ai genitori; ===== - progetti e attività anche formative di mediazione familiare; ===== - centri di prevenzione dei disagi minorili e giovanili, attività di promozione dell'istituto dell'affido, interventi di prevenzione contro l'abuso ai minori e ai giovani; ===== - attività di prevenzione e rimozione dei fattori di rischio per minori e giovani derivanti da famiglie multiproblematiche con interventi educativi domiciliari, centri di accoglienza minori e giovani diurni e residenziali, centri di aiuto - aiuto per le famiglie, centri di ascolto anche telefonico per i minori, giovani e le famiglie; ===== - interventi di sostegno, assistenza e formazione per le famiglie monogenitoriali, famiglie di minori disabili, madri e padri tossicodipendenti; ===== - progetti di educazione e di animazione territoriale per minori e giovani; ===== - attività per la conoscenza, la riappropriazione e la valorizzazione del territorio urbano ed extra urbano, dei suoi beni paesaggistici e culturali da parte dei minori e dei giovani; ===== - attività di promozione della cultura del cambiamento, della solidarietà e della cooperazione; ===== - attività di studio e monitoraggio dei bisogni della comunità; ===== - attività editoriali rivolte al mondo della cooperazione della solidarietà ed alla promozione integrale del cittadino; ===== - progetti e attività anche formative di mediazione interculturale, di sostegno linguistico per minori e giovani immigrati; ===== - laboratori sulla cultura dei diritti dei minori e giovani; ===== - attività di consulenza e formazione: corsi di formazione, orientamento professionale, riqualificazione, pre-formazione lavorativa a favore di tutte le categorie svantaggiate. ===== La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-
--	---

	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; ===== 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ===== 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. ===== Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. ===== Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. ===== Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. ===== Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. ===== ARTICOLO 33 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera. ===== In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonerà i terzi da ogni accertamento e responsabilità. ===== ARTICOLO 34 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. ===== Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonche' una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. ===== ARTICOLO 35 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. ===== Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della
--	--

gni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa. =====
L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====
In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini- stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so- ci cooperatori ovvero ai sensi dell'art. 2542 C.C. =====
Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta- re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo- ro nomina. =====
ARTICOLO 31 - L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto at- tribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procura- ri della società per determinati atti o categorie di atti. ===
ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. =====
Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, pur- che' in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazio- ne tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati. =
L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di ur-genza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due gior- ni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati. =====
La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di re- golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi- glieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. ===
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi- gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere piu' anziano d'età. =====
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudio- conferenza a condizione che: =====
1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-

l'oggetto sociale, nonché compiere tutte le operazioni im- prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale. Comunque, sia diretta- mente che indirettamente attinenti al medesimo la cooperativa può, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: ==
a) concorrere a gare di appalto sia con enti pubblici che privati; =====
b) assumere convenzioni con enti pubblici e privati; =====
c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, federazioni, fondazioni e consorzi, specie se svolgono attività comunque accessorie all'attività socia- le, purché non aventi scopo di lucro; =====
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo- mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi- luppare il movimento cooperativo ad agevolare gli scambi; ===
e) concedere avalli e fidejussioni ed ogni qual si voglia forma per facilitare l'orientamento del credito ai soci; =====
f) essere partner di gruppi, movimenti, associazioni del "Terzo Settore" per progetti di intervento finanziati dall'U- nione Europea; =====
g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ri- strutturazione ed il potenziamento aziendale; =====
i) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale; =====
l) promuovere e partecipare ad attività sociali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente, o secondo contingenti opportu- nità, la propria attività con quella di altri enti, promuo- vendo ed aderendo a consorzi, fondazioni, associazioni ed al- tre organizzazioni aventi carattere similare. =====
La cooperativa non ha scopo di lucro, deve essere retta dai principi della mutualità prevalente e non persegue fini di speculazione privata. =====
La cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei so- ci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di in- tegrazione operativa. =====
La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disci- plinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi del- l'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. =====
Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le

i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società; m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto; n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società; p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. ARTICOLO 28 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto. ARTICOLO 29 - VERBALIZZAZIONE Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. = CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO ARTICOLO 30 - La società e' amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato. In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in o-	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. TITOLO II - SOCI CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa. Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-
---	--

	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società. ===== L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. ===== ARTICOLO 25 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. ===== ARTICOLO 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio. ===== Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. ===== ARTICOLO 27 - COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché' sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione. ===== All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di: === a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo; ===== b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite; ===== c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore; ===== d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore; ===== e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore; ===== f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità; ===== g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni; ===== h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; =====
--	---

	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; ===== 2) soci volontari, che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non puo' superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. ===== 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. ===== Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. ===== Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. ===== E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. ===== E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge ===== Nel caso in cui, durante la vita della cooperativa, la compagine sociale sia composta da almeno nove persone fisiche, potranno essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. ===== Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381. ===== Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. ===== ARTICOLO 5 SOCI IN FORMAZIONE ===== La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, denominata "soci in formazione" i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. ===== Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale dei soci in formazione non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. ===== In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-
--	---

tribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. =====
Il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. =====
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo sparare del suddetto termine. =====
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria dei soci in formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto: =====
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. =====
c) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. =====
d) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. =====
e) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. =====
f) In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione =====
ARTICOLO 6 (Soci sovventori) =====
Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. =====

toscritte. =====
Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. =====
Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2345 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società. =====
Le azioni dei soci non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte. =====
ARTICOLO 21 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. =====
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI =====
CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI =====
ARTICOLO 22 - Sono organi della società: =====
l'Assemblea dei Soci; =====
l'Organo amministrativo =====
il Collegio Sindacale; =====
CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI =====
ARTICOLO 23 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. =====
L'assemblea è costituita da tutti i soci. =====
ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. =====
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. =====
In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-

l'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito. =====
Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. =====
ARTICOLO 18 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile. =====
ARTICOLO 19 - Le quote o le azioni sono sempre nominative. ==
Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo. =====
Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. =====
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale. =====
TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE =====
CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO =====
ARTICOLO 20 - Il patrimonio della Società e' costituito: =====
a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote o di azioni dei soci il cui valore non potrà essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ne' superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile; =====
b) dalla riserva legale; =====
c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni =====
d) dalla riserva straordinaria =====
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge =====
Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sot-

ARTICOLO 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) =====
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna. =====
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 10. =====
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. =====
ARTICOLO 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) =====
Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. =====
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25. =====
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque. =====
ARTICOLO 9 (Delibrazione di emissione) =====
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: =====
a) l'importo complessivo dell'emissione; =====
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; =====
il termine minimo di durata del conferimento; =====
i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; =====
i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====
Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue: =====
1 voto fino a 30.000,00 euro; =====
2 voti fino a 60.000,00 euro; =====
3 voti fino a 90.000,00 euro; =====
4 voti fino a 120.000,00 euro; =====
5 voti oltre 150.000,00 euro. =====
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti

dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. =====
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. =====
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. =====
ARTICOLO 10 (Recesso dei soci sovventori) =====
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. =====
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clauseole di incompatibilità. =====
ARTICOLO 11 - Strumenti finanziari =====
Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative. =====
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: =====
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
- le modalità di circolazione; =====
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; =====
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. =====
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. =====
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. =====
ARTICOLO 12 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando, se

Il recesso non può essere parziale. =====
ARTICOLO 15 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: =====
- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; =
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato; =====
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo =====
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; =====
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; =====
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo. =====
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====
A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli. =====
ARTICOLO 16 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci). =====
In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. =====
ARTICOLO 17 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile. =====
La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-

missione dei nuovi soci. =====
I soci cooperatori sono obbligati: =====
- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni,
il cui importo non potrà essere inferiore ne superiore ai li-
miti consentiti dalle vigenti leggi; =====
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528
del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente
determinati dall'assemblea; =====
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-
berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; =====
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e
il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-
vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-
la cooperativa. =====
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione
della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-
comandata alla Cooperativa. =====
CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE
SOTTOSTANTI =====
ARTICOLO 13 - La qualità di socio cooperatore si perde per
recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o le-
gatarî del socio defunto non hanno i requisiti. =====
ARTICOLO 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può'
recedere il socio =====
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali; =====
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra
natura ovvero l'attività di volontariato presso la stessa sia
cessato per qualsiasi motivo. =====
Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni
sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta
del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532
del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve e-
saminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sus-
sistono i presupposti del recesso gli amministratori devono
darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione può' fare opposi-
zione innanzi al Tribunale. =====
Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice
civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il
recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo. =====

trattasi di persona fisica: =====
a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,
domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-
le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o
altri Registri; =====
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed
i motivi della richiesta; =====
c) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e al-
lo statuto della società nonché' alle delibere già legalmente
adottate dagli organi sociali, nonché' ai regolamenti interni.
d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il
numero delle azioni; =====
e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice ci-
vile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà
stabilita annualmente dall'assemblea; =====
f) l'indicazione della effettiva attività svolta, della e-
ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui
all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze
possedute nonché' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore
rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con
il presente statuto e con l'apposito regolamento. =====
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto
previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi
alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì
contenere: =====
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-
ca e la sede legale; =====
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la re-
lativa deliberazione; =====
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. ==
L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza
delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-
manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro
60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto
della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo
amministrativo, chi l'ha proposta può', entro 60 (sessanta)
giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-
stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-
mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-
sione della sua prossima successiva convocazione. =====
La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-
ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-
bro dei soci. =====
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata
nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia
effettuato i versamenti richiesti. =====
L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-